

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

estratto del processo verbale

OGGETTO: REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA). ADOZIONE.

	PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
<u>Aventi diritto di voto:</u>		
1. prof. Adriano De Maio	X	
2. dott. Roberto della Marina		X
3. prof.ssa Paola Secchiero	X	
<u>Senza diritto di voto:</u>		
REVISORI DEI CONTI		
1. dott. Andrea Vassallo	X	
2. dott.ssa Nives Nembri	X	
3. dott.ssa Rossella Rinaldi		X
CORTE DEI CONTI		
1. dott. Alberto Rigoni		X
DIRETTORE GENERALE		
1. ing. Stefano Casaleggi	X	

SEGRETARIO: dott. Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 di attuazione della Direttiva 2003/98/CE, recentemente sottoposta a modifica nell'ambito della strategia "Europa 2020" e relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico in base ai principi secondo cui le informazioni del settore pubblico sono "*un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali*" da riutilizzare per "*sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro*" e pertanto gli Enti pubblici hanno il compito di favorire il riuso e rendere disponibili i documenti privi di vincoli attraverso indici on line e licenze standard;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. cit., il quale stabilisce che "la decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento" e precisa, inoltre, che oggetto del "riutilizzo" sono i documenti contenenti dati pubblici, ossia dati conoscibili da chiunque;

VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, con cui il legislatore nazionale ha voluto dare una svolta alle politiche di Open Government nazionali e locali;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 9 del D.L. cit., rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale", che ha interamente riscritto l'articolo 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) stabilendo che:

- le amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza pubblica, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, «pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione Trasparenza, valutazione e merito (ora "Amministrazione trasparente"), il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria»;
- i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano senza l'espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto (principio dell'Open Data *by default*) e l'eventuale adozione di una licenza è motivata ai sensi delle linee guida nazionali;
- le pubbliche amministrazioni devono prevedere clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati;
- le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2006 i documenti "nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca" sono esclusi dal suddetto riutilizzo;

CONSIDERATO, tuttavia, che l'adozione di politiche di apertura del patrimonio informativo pubblico concorre al processo di accelerazione della diffusione delle nuove tecnologie digitali fra enti pubblici, imprese e cittadini, contribuisce allo sviluppo delle imprese innovative, consente di incentivare e massimizzare la partecipazione degli stakeholder ai processi decisionali dell'amministrazione, incoraggia forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, promuove l'interazione tra i sistemi delle pubbliche amministrazioni e tra il sistema pubblico di connettività, sollecita lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi e di servizi legati al riuso delle informazioni del settore pubblico, permette lo sviluppo di iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e favorisce il progresso sociale e lo sviluppo della società dell'informazione mediante l'adozione e il sostegno di iniziative finalizzate a incentivare l'accesso ai "saperi" e alla conoscenza, nonché attraverso azioni di diffusione della cultura digitale atte a superare il digital divide;

RITENUTO che, in tale ottica, pur in assenza di un obbligo legislativo, il Consorzio non possa esimersi dal valorizzare il proprio patrimonio informativo rendendolo conoscibile e fruibile, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di una società dell'informazione pienamente inclusiva;

RITENUTO di adottare un apposito regolamento, da pubblicare sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", concernente l'individuazione dei dati delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici che possono essere oggetto di immediato riutilizzo e dei dati esclusi dalla pubblicazione, nonché le modalità di pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici e il riutilizzo dei dati medesimi;

FERMO RESTANDO quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" che obbliga il Consorzio alla pubblicazione in formato aperto di ulteriori atti documenti e informazioni;

PRESA VISIONE del sotto esteso testo di regolamento predisposto dall'Ufficio Legale e Segreteria di Direzione, il quale costituisce regolamento o disciplinare di dettaglio di cui all'art. 14, comma 6, dello Statuto del Consorzio e, in ossequio alle suddette previsioni, viene adottato con deliberazione immediatamente esecutiva del Consiglio di Amministrazione, senza essere sottoposto ai controlli previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto;

RITENUTO di adottare il citato regolamento;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

CON VOTI unanimi;

DELIBERA

di adottare il sottoesteso “Regolamento concernente l’accesso ai documenti amministrativi del Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste”

CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA)

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi, finalità e oggetto

I dati pubblici presenti nelle banche dati del Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (di seguito e per brevità “il Consorzio”), prodotti o acquisiti nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.

Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente articolo, il Consorzio rende disponibili, sul proprio portale web dedicato ai dati aperti, i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all’attività amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e della normativa vigente, nell’ambito dei dati in possesso del Consorzio:

- a) l’individuazione dei dati delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici che possono essere oggetto di immediato riutilizzo e dei dati esclusi dalla pubblicazione;
- b) la pubblicazione e l’esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;

c) il riutilizzo dei dati pubblici.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- d) *accessibilità*: la capacità di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente;
- e) *dato*: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- f) *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque;
- g) *dato a conoscibilità limitata*: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- h) *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- i) *dati di tipo aperto (open data)*: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
- sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione;
- j) *documento*: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (la definizione di documento non comprende i programmi informatici);
- k) *titolare del dato*: il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;
- l) *formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- m) *pubblicazione*: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del Consorzio, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione;
- n) *riutilizzo o riuso*: l'uso del dato di cui è titolare il Consorzio da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo

iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;

- o) *licenza standard per il riutilizzo*: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati e documenti contenenti dati pubblici del Consorzio;
- p) *banca dati*: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- q) *dataset*: insieme di dati strutturati in forma relazionale, contenuti in una banca dati normalmente presentata in forma tabellare;
- r) *dataset dei dataset*: aggregazione dei dataset in formato tabellare;
- s) *metadato*: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- t) *interoperabilità*: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise;
- u) *richiesta di riutilizzo*: la domanda di riutilizzo di dati pubblici ovvero documenti diversi o con modalità diverse rispetto a quelli già licenziati sul sito istituzionale.

TITOLO II Ambito di applicazione

Art. 3 - Individuazione dei dati oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento si applica a tutti i dati del Consorzio, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo del Consorzio anche i dati acquisiti per le finalità istituzionali del Consorzio da Innovation Factory S.r.l., società in house del Consorzio, e da soggetti terzi in generale, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo del Consorzio i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Consorzio, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le

eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

Art. 4 - Esclusioni

Non sono oggetto di riutilizzo, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2006, i dati e i documenti:

- a) detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali del Consorzio;
- b) esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per motivi di tutela del segreto statistico, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- c) su cui i terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Non possono in ogni caso essere oggetto di pubblicazione o di riutilizzo i dati che, per il tipo di riutilizzo o per le modalità con cui si intende realizzarlo, potrebbero violare:

- a) la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- b) il diritto di terzi al segreto industriale, statistico e commerciale, o altri vincoli di segretezza fissati in obblighi di legge;
- c) i diritti di proprietà intellettuale;
- d) il diritto alla protezione dei dati personali.

In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui il Consorzio è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.

Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza del Consorzio adottati ai sensi della normativa vigente.

TITOLO III

Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

Art. 5 - Pubblicazione dei dati

Il Consorzio dedica alla pubblicazione dei dati di tipo aperto un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità di autenticazione.

La sezione del sito dedicata ai dati di tipo aperto rende disponibili, tramite link ipertestuale, in apposite sezioni:

- a) il catalogo delle banche dati in possesso del Consorzio;
- b) il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
- c) l'elenco dei dataset (dataset dei dataset) pubblicati e da pubblicare;
- d) i dataset di tipo aperto.

La sezione del sito dedicata ai dati di tipo aperto può costituire piattaforma per la pubblicazione di dati di tipo aperto di proprietà di enti, istituzioni e soggetti terzi in genere, qualora tali dati siano ritenuti dal Consorzio d'interesse per la collettività. Tale pubblicazione è regolata dalla sottoscrizione di un'apposita convenzione redatta nel rispetto di principi, finalità e modalità di riutilizzo definiti nel presente Regolamento.

Un'apposita sottosezione è dedicata a rendere disponibili o segnalare gli studi, i servizi e le applicazioni derivati dal riutilizzo dei dati pubblicati.

La sezione del sito dedicata ai dati di tipo aperto garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Il portale indica i riferimenti e le modalità di comunicazione con il Consorzio in merito ai dati di tipo aperto.

I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4. La documentazione include riferimenti e contatti della Direzione Generale o del Servizio competente rispetto ai dati pubblicati.

Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4, si procede in prima istanza all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, e come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.

Il Consorzio favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati, che descrivono l'insieme dei dati e accompagnano la pubblicazione di essi per favorirne la ricerca, l'accesso e l'utilizzo, è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta

alla pubblicazione dei dati stessi.

L'elenco dei dataset (dataset dei dataset) dei dati di tipo aperto del Consorzio definisce le tempistiche di pubblicazione previste per ciascuno di essi. Le tempistiche della pubblicazione dei dati di tipo aperto non determinate dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, o dalla normativa vigente, sono programmate dal Consorzio in relazione alle risorse disponibili e rese pubbliche nella sezione del sito dedicata ai dati di tipo aperto.

L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.

Il Consorzio rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Art. 6 - Riutilizzo dei dati

Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.

I dati e documenti che il Consorzio pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

Le licenze adottate sono la licenza italiana per i dati aperti "Italian Open Data Licence v. 2.0" (IODL2) e la licenza internazionalmente riconosciuta "Creative Commons Attribuzione" (CC- BY). Eventuali eccezioni a tali licenze, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, sono motivate ai sensi delle Linee guida nazionali. L'attribuzione dei dati inserita nelle licenze è:

- a) al Consorzio;
- b) al Consorzio e ai soggetti terzi che hanno prodotto il dato, nel caso di pubblicazione di dataset contenenti anche dati di terzi.

Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso il portale web dedicato ai dati aperti del Consorzio, che li rende pubblici nell'apposita sezione.

Art. 7 - Partecipazione

Chiunque può chiedere al Consorzio di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione previste nella

sezione del sito dedicata ai dati di tipo aperto. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non dev'essere motivata. Le richieste sono rese pubbliche nel portale stesso.

Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza del Consorzio, e la pubblicazione avviene entro 30 giorni. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.

Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Direttore Generale o al Direttore del Servizio competente sul dataset. Il Consorzio non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.

E' possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.

TITOLO IV **Attuazione**

Art. 8 - Responsabilità

I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono il Direttore Generale e i Direttori dei Servizi.

Il Direttore del Servizio responsabile dei sistemi informativi è responsabile della cura e del mantenimento del portale web dedicato ai dati aperti.

Art. 9 - Attuazione e controlli

Il Direttore Generale assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Negli atti di programmazione annuale vengono fissati gli obiettivi da assegnare alla dirigenza per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati sono inserite tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.

Art. 10 - Decorrenza e pubblicità

Il presente Regolamento è adottato con deliberazione immediatamente esecutiva del

Consiglio di Amministrazione e, pertanto, entra in vigore il giorno del relativo provvedimento.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme all'elenco aggiornato delle esclusioni particolari per materia definite ai sensi dell'articolo 4, nonché al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in possesso del Consorzio.

IL SEGRETARIO

dott. Diego Arocchi



IL PRESIDENTE

prof. Adriano De Maio

